Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Venerdì, 20 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 42**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1 gennaio 1931

		Anno	Sem	Trim
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 - 50-033 - 53-914

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni «Casa del Libro». — **Cagliari:** Libreria «Karalis», F.lli Gius. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. «Minerva», via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Fiocadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Vegganisi le norme inserite nella testata del «Foglio delle inserzioni».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

CONCORSI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1931-IX, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso n. 8: **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate nella 125ª estrazione dei giorni 2 e 3 febbraio 1931. — **Compagnia mineraria coloniale, in Mersa Fatma:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 31 dicembre 1930. — **Istituto nazionale di credito edilizio, in Roma:** Elenco delle cartelle edilizie 6 %, serie 1ª, sorteggiate nella 10ª estrazione del 6 febbraio 1931. — **Società Grandi alberghi varesini, in Varese:** Elenco delle obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 2 febbraio 1931. — **Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **340.**

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. **1921.**

Revoca dell'autonomia scolastica al comune di Rossano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il podestà di Rossano chiede che l'amministrazione di quelle scuole elementari sia assunta dal Consiglio scolastico regionale della Calabria;
Visti gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1482;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1931 è revocata l'autonomia scolastica al comune di Rossano; di conseguenza, a decorrere dalla data suindicata, l'amministrazione di quelle scuole elementari è assunta dal Consiglio scolastico regionale della Calabria.

Art. 2.

È approvato in L. 156.320,90 il contributo che il comune di Rossano della provincia di Cosenza deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione del citato art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, a decorrere dal 1° gennaio 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 69. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **341**.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1930, n. **1923**.

Approvazione della nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 17 giugno e 23 settembre 1930, con le quali la Giunta provinciale amministrativa di Verona, ha adottato una nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni di detta Provincia in sostituzione di quella approvata, col relativo regolamento, con Nostro decreto 5 maggio 1912;

Veduto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 novembre 1930-IX;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Verona deliberata da quella Giunta provinciale amministrativa nelle sedute del 17 giugno e 23 settembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 73. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **342**.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1924**.

Modifiche allo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2479;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia scuola d'ingegneria predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduti i Regi decreti 7 ottobre 1926, n. 1977, e 14 giugno 1928, n. 1590, concernenti gli studi universitari d'ingegneria;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma, approvato con R. decreto 4 novembre 1926, n. 2279, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2479, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 13. — L'insegnamento di « Costruzioni marittime e navigazione interna » di cui al n. 8 del terzo anno per il corso di ingegneria civile, è reso *obbligatorio*.

Art. 14. — La denominazione dell'insegnamento di « Costruzione di macchine », di cui al n. 2 del terzo anno per il corso d'ingegneria industriale, è modificata in quella di « Costruzione dei motori e delle macchine » e l'insegnamento di « Igiene applicata » di cui al n. 8 successivo, è reso *obbligatorio*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 74. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **343**.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. **1925**.

Modifiche allo statuto della Regia università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Messina approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2798;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Messina approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2798, è modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 25 e 28.

In conseguenza della soppressione dei predetti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 3. — Il primo comma è così modificato:

« All'atto della immatricolazione ogni studente riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno vengono segnati dalla segreteria i corsi che lo studente dichiara di voler seguire ».

Art. 15. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie di insegnamento nella Facoltà di giurisprudenza sono le seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto privato;
2. Filosofia del diritto;
3. Istituzioni e storia di diritto romano;
4. Storia delle dottrine politiche;
5. Economia politica;
6. Statistica metodologica, demografica ed economica;
7. Diritto costituzionale;
8. Diritto civile (biennale);
9. Diritto commerciale;
10. Diritto romano (biennale);
11. Storia del diritto italiano (biennale);
12. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
13. Diritto ecclesiastico;
14. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (biennale);
15. Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario;
16. Diritto penale e processuale penale (biennale);
17. Diritto internazionale (biennale);
18. Medicina legale;
19. Diritto marittimo;
20. Diritto corporativo ».

Art. 18. — Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Su proposta della Facoltà, il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile ».

Art. 22. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia sono le seguenti:

1. Fisica (corso per gli studenti di medicina);
2. Chimica generale;
3. Chimica organica;
4. Botanica;
5. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
6. Anatomia umana normale (sistematica, istologia e embriologia);
7. Anatomia topografica;
8. Fisiologia sperimentale;
9. Chimica biologica;
10. Farmacologia e terapia;
11. Immunologia e sierologia;
12. Patologia generale;
13. Anatomia e istologia patologica;
14. Igiene (e medicina preventiva);
15. Patologia speciale medica dimostrativa;
16. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
17. Clinica medica generale e semeiotica;
18. Clinica chirurgica generale (traumatologia e semeiotica);
19. Medicina operatoria;
20. Clinica ostetrico-ginecologica;
21. Clinica oculistica;
22. Clinica dermosifilopatica;
23. Clinica delle malattie nervose e mentali;
24. Clinica pediatrica;
25. Otorinolaringoiatria;
26. Odontoiatria e protesi dentaria;
27. Radiologia;
28. Medicina legale;
29. Patologia esotica e coloniale;
30. Malattie del lavoro.

Gli insegnamenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dati nella Facoltà di scienze.

Per la chimica generale, la chimica organica, la botanica, la zoologia, anatomia e fisiologia comparate, gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia seguono i corsi in comune con quelli della Facoltà di scienze; per la fisica viene impartito per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia un insegnamento speciale della durata di un solo anno accademico.

Gl'insegnamenti di clinica medica e clinica chirurgica sono triennali, quelli di anatomia descrittiva, fisiologia sperimentale e anatomia e istologia patologica sono biennali.

Gl'insegnamenti di chimica biologica, immunologia e sierologia, otorinolaringoiatria, patologia esotica e coloniale e odontoiatria sono semestrali. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali ».

Art. 23. — Sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Il numero degli esami, che devono essere superati dagli studenti in medicina e chirurgia per essere ammessi all'esame di laurea, da « 22 » è portato a « 24 »;

II. Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Lo studente non può tuttavia essere ammesso agli esami di profitto nelle cliniche generali o speciali se prima non abbia superato quelli di anatomia umana normale, di fisiologia e di patologia generale, nè può essere ammesso agli esami di profitto, di clinica medica e di clinica chirurgica, se, oltre agli esami nelle materie suddette, non abbia superato anche quello di anatomia e istologia patologica ».

Art. 24. — E' aggiunto il seguente periodo:

« Anche obbligatorie sono le esercitazioni nei laboratori e nelle cliniche per le materie cui gli studenti sono iscritti ».

Art. 25 (già 26). — Nell'elenco delle lauree conferite dalla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali sono soppresse le seguenti:

« *f)* laurea in fisica e scienze naturali;

h) laurea in scienze naturali e geografia ».

In conseguenza delle suddette soppressioni la laurea in chimica e scienze naturali passa alla lettera *f)*.

Art. 26 (già 27). — Sono apportate le seguenti modifiche:

Nell'elenco delle materie di insegnamento della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:

I. L'insegnamento di « geografia descrittiva e politica » di cui al n. 24, è soppresso e in sua vece è istituito l'insegnamento di « elettrochimica »;

II. La denominazione dell'insegnamento di « geografia matematica astronomica e cartografica », di cui al n. 25, è modificata in quella di « geografia »;

III. Nell'elenco degli insegnamenti di altre Facoltà, dei quali si vale la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali, le denominazioni degli insegnamenti di « anatomia umana normale (descrittiva microscopica e topografica) » di « fisiologia sperimentale e chimica biologica » e di « statistica » sono modificate rispettivamente in quelle di « anatomia umana normale (sistematica, istologia ed embriologia) »; di « chimica biologica »; e di « statistica metodologica, demografica ed economica »; ed è aggiunto, col n. 9, l'insegnamento di « igiene (e medicina preventiva) »;

IV. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il professore di chimica farmaceutica è aggregato alla Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali ».

Art. 27 (già 29) è sostituito con il seguente:

« Nel manifesto annuale è indicato l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà per il conseguimento delle lauree di cui all'art. 25.

Gli studenti possono modificare i piani di studio consigliati, purchè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) *Per la laurea in matematica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14, 20 e 22 del comma 1° dell'art. 26 e al n. 7 del secondo comma dello stesso articolo e seguano per un anno gli esercizi di fisica.

b) *Per la laurea in fisica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 14, 17, 19, 20, 23 e 24 del comma 1° dell'art. 26 e seguano per due anni gli esercizi di fisica e per un anno gli esercizi di chimica. Gli aspiranti alla laurea in fisica non potranno frequentare gli esercizi di fisica del secondo biennio se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di fisica del primo biennio.

c) *Per la laurea in chimica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 11 a 21 e 24 del comma 1° dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 2, 3, 5, 6 e 9 del secondo comma dello stesso articolo e seguano per un quadriennio gli esercizi di chimica, per un anno gli esercizi di fisica, per due anni gli esercizi di chimica farmaceutica. Gli aspiranti alla laurea in chimica non potranno frequentare gli esercizi di chimica relativi al 3° anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di chimica del primo biennio. Per gli esercizi di chimica farmaceutica non potranno frequentare quelli del secondo anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del primo anno.

d) *Per la laurea in scienze naturali*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma 1° dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 1 a 4 del secondo comma dello stesso articolo, e seguano gli esercizi indicati dalla Facoltà.

e) *Per la laurea in fisica e matematica*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 1 a 4, 6 a 14, 19, 20, 22, 23 e 24 del primo comma dell'art. 26 e seguano per un biennio gli esercizi di fisica e per un anno gli esercizi di chimica. Gli aspiranti alla laurea in fisica e matematica non potranno frequentare gli esercizi di fisica del 2° biennio se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di fisica del 1° biennio.

f) *Per la laurea in chimica e scienze naturali*: seguano i corsi e superino gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle indicate ai numeri 5, 11 a 19, 21, 23 a 27 del comma primo dell'art. 26 e quelle indicate ai numeri 1 a 6 e 9 del secondo comma dello stesso articolo e seguano gli esercizi indicati dalla Facoltà. Gli aspiranti alla laurea in chimica e scienze naturali non potranno frequentare gli esercizi di chimica del 3° anno se non abbiano superato gli esami sugli esercizi di chimica del 1° biennio. Per gli esercizi di chimica farmaceutica, non potranno frequentare quelli del 2° anno, se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° anno ».

Art. 28 (già 30). — Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Le parole « nel R. decreto-legge 7 ottobre 1926, numero 1977 », sono sostituite con le parole: « nel R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590 ».

II. Nell'elenco degl'insegnamenti che si impartiscono nel biennio di studi propedeutici per l'ingegneria sono aggiunti col n. 9 gli « esercizi di fisica ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 29. — Per la iscrizione dei laureati al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali valgono le seguenti norme, che possono essere modificate a vantaggio del richiedente quando questi dimostri di possedere, oltre la laurea, speciali requisiti di studi.

a) Per la laurea in matematica:

i laureati in fisica, in fisica e matematica e gli ingegneri possono essere iscritti al 4° anno, i laureati in chimica, in scienze naturali, in chimica e scienze naturali, in chimica e farmacia al 2° anno.

b) Per la laurea in fisica:

i laureati in matematica, in fisica e matematica e gli ingegneri possono essere iscritti al 3° anno, i laureati in chimica, in scienze naturali, in chimica e scienze naturali, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia al 2° anno.

c) Per la laurea in chimica:

i laureati in chimica e scienze naturali e in chimica e farmacia possono essere iscritti al 4° anno.

I laureati in matematica, in fisica, in fisica e matematica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, gli ingegneri e i diplomati in farmacia possono essere iscritti al 3° anno.

d) Per la laurea in scienze naturali:

i laureati in chimica e scienze naturali possono essere iscritti al 4° anno.

I laureati in chimica, in chimica e farmacia, in medicina e chirurgia possono essere iscritti al 3° anno.

I laureati in matematica, in fisica e matematica, in fisica e i diplomati in farmacia al 2° anno.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione ».

Art. 31. — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nell'insegnamento di cui al n. 44 « zoologia, anatomia e fisiologia comparate (corso per gli studenti di medicina) » sono soppresse le parole « corso per gli studenti di medicina ».

II. La denominazione dell'insegnamento di « fisiologia sperimentale e chimica biologica (biennale) » di cui al n. 15, è modificata in quella di « chimica biologica ».

III. E' aggiunto col n. 16 l'insegnamento di « tecnica farmaceutica ».

Art. 32 (già 33). — Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« Gli aspiranti alla laurea devono seguire, durante un quadriennio, i corsi e superare gli esami in almeno tredici materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un anno gli esercizi di fisica, per un triennio gli esercizi di chimica generale, per un triennio gli esercizi di chimica farmaceutica, per un anno gli esercizi di farmacognosia e compiere un anno di pratica farmaceutica. Non potranno essere iscritti agli esercizi del 3° anno di chimica generale e di chimica farmaceutica se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° biennio.

Gli aspiranti al diploma devono seguire per un triennio i corsi e superare gli esami in almeno otto materie, scelte fra quelle indicate nel primo comma dell'articolo precedente, devono seguire per un anno gli esercizi di chimica inorganica ed organica, per un triennio gli esercizi di chimica farmaceutica e per un anno gli esercizi di farmacognosia e compiere un anno di pratica farmaceutica. Non potranno essere iscritti agli esercizi del 3° anno di chimica farmaceutica se non abbiano superato gli esami sugli esercizi del 1° biennio ».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 33. — Per la iscrizione dei laureati al conseguimento della laurea in chimica e farmacia o del diploma in farmacia,

valgono le seguenti norme che possono essere modificate, a vantaggio del richiedente, quando questi dimostri di possedere, oltre la laurea, speciali requisiti di studio:

I laureati in chimica e in chimica industriale di regola sono ammessi al 3° anno per il diploma in farmacia.

I laureati in chimica pura ed in chimica industriale sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia quando comprovino di avere frequentato almeno 13 corsi fra quelli elencati all'art. 31 ed i relativi esercizi.

I laureati in fisica, ingegneria, scienze naturali, lauree miste, sono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in chimica e farmacia.

I diplomati in farmacia sono ammessi al 3° anno per la laurea in chimica e farmacia.

I laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, agraria, sono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in chimica e farmacia.

I laureati in fisica, ingegneria, scienze naturali, lauree miste, medicina e chirurgia sono ammessi al 3° anno per il diploma in farmacia se hanno seguito almeno per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica ed i relativi esercizi, in caso diverso sono ammessi al 2° anno.

I laureati in medicina veterinaria ed in agraria sono ammessi al 2° anno per il diploma in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di mauturità classica o scientifica conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione ».

Art. 37. — E' sostituito con il seguente:

« Gli aspiranti ai benefizi della Cassa scolastica, per i quali valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 98 del regolamento generale universitario, hanno obbligo di sostenere gli esami nelle materie indicate nei piani di studio consigliati dalle singole Facoltà e Scuole ovvero in un numero corrispondente di materie ».

Art. 39. — E' sostituito con il seguente:

« La Commissione per l'esame di licenza dal biennio degli studi propedeutici di ingegneria è composta di cinque membri. Tre di essi sono professori della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della Regia università e gli altri due sono designati dal Ministro per l'educazione nazionale tra i professori di ruolo del corso di applicazione presso le Scuole d'ingegneria ».

Art. 44. — Al penultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Il candidato ha però facoltà di sostenere l'esame di laurea in unica seduta alla fine del 5° anno ».

Art. 45. — Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nel numero 1° alle parole « analisi quantitativa » sono sostituite le parole « analisi qualitativa ».

II. Al penultimo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Il candidato ha però facoltà di sostenere l'esame di diploma in unica seduta alla fine del 4° anno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 305, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze boschive e forestali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 37;

Visto l'art. 13 dello statuto-tipo delle Federazioni nazionali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Goliardo Podrecca a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze boschive e forestali, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. Goliardo Podrecca a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti delle maestranze boschive e forestali.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 379. — BETTANI.

(1097)

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei coloni e mezzadri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, modificato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 37;

Visto l'art. 13 dello statuto-tipo delle Federazioni nazionali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Giordano Gattamorta a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei coloni e mezzadri da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del rag. Giordano Gattamorta a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dei coloni e mezzadri.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 378. — BETTANI.

(1098)

REGIO DECRETO 30 ottobre 1930.
Approvazione degli elenchi concernenti le Provincie ed i Comuni interessati alla costruzione del canale navigabile Pisa-Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'elenco delle Provincie e quello dei Comuni interessati alla costruzione del canale navigabile Pisa-Livorno recanti il prospetto delle rispettive aliquote di contribuenza compilati in data 15 gennaio 1928 dal soppresso ufficio speciale del Genio civile per la sistemazione dell'Arno e suoi affluenti, secondo i criteri dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1913, n. 1514, e dell'art. 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna, che fissa nella misura dei 2/5 il contributo degli Enti locali nella spesa per opere nuove lungo le linee navigabili di 2ª classe, da ripartirsi in ragione dell'80 % ai Comuni e del 20 % alle Provincie;

Ritenuto che i cennati atti furono inviati ai prefetti di Pisa e Livorno perchè fossero notificati agli enti interessati per le prescritte deliberazioni;

Viste le deliberazioni favorevoli delle Amministrazioni provinciali di Pisa e di Livorno e delle Amministrazioni comunali di Pisa, di Calcinaia, Collesalvetti, Pontedera, Vicopisano nonchè le deliberazioni pure favorevoli adottate in via di massima dai comuni di Bagni San Giuliano e di Calci;

Ritenuto che avverso i suddetti elenchi e prospetti di riparto presentarono ricorso la cessata Camera di commercio di Livorno e il comune di Livorno, eccependo quest'ultimo che, per le caratteristiche del suo scalo, non va tenuto conto del movimento delle merci che provengono dal mare e sono destinate sopra mare e che non interesserebbero affatto Livorno, ma esclusivamente Pisa ed altri Comuni interni;

Considerato che l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1913, n. 1514, determina quali siano gli enti interessati in una linea di navigazione, indicando al comma *a*) i Comuni ai quali la linea mette capo ed al comma *b*) quelli in cui sono situati porti o scali della linea stessa, mentre è richiesto di volta in volta l'accertamento nell'interesse di altri Comuni esterni alla linea il cui traffico possa avvantaggiarsi dallo esercizio del canale navigabile;

Che secondo l'art. 2 di detto regolamento l'onere di contributo per i Comuni e le Provincie va ripartito in ragione del traffico effettivo o presunto, espresso in tonnellata chilometro e per l'art. 3 le quote complessive, risultanti dal raggruppamento delle aliquote dei Comuni di ciascuna Provincia sono ripartite per 80 % a carico dei Comuni e per 20 % a carico delle Provincie;

Che gli articoli 1, 2 e 3 tracciano adunque, con il loro combinato disposto, regole fisse per il computo aritmetico delle aliquote di contributo e pertanto non lasciano adito ad interpretazioni essendo unico elemento da porre a base dei conteggi il traffico in tonnellate (in arrivo e partenza) moltiplicato per i chilometri di percorrenza;

Ritenuto che per quanto riguarda la designazione degli enti contribuenti, l'art. 1 del citato regolamento, mentre non dà adito a discussioni nell'interesse maggiore o minore dei Comuni e delle Provincie indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) consente un giudizio di apprezzamento discrezionale soltanto sull'interesse di quei Comuni che non trovansi all'origine della linea navigabile o lungo il tracciato od al termine di questa;

Che allorchè la cessata Camera di commercio di Livorno e il comune di Livorno infirmano i criteri di riparto adottati dall'ufficio del Genio civile, pure ammettendo l'esattezza in genere delle cifre del movimento commerciale lungo il canale di Livorno verso Pisa ed in senso inverso, fondano le eccezioni su criteri che vanno oltre il contenuto del R. decreto 17 novembre 1913 e riguardano quindi una interpretazione arbitraria dell'art. 2 che, parlando genericamente di traffico effettivo o presunto, non distingue il movimento di merci in transito da o per il mare — da quello di diretta provenienza o di destinazione rispetto allo scalo di cui trattasi — nè questa distinzione potrebbe giustamente sussistere quando si consideri che le vie d'acqua sono create per agevolare i traffici verso l'interno di una regione, e quindi collegano sempre vie di acqua esistenti, e cioè mari o laghi o fiumi navigabili;

Considerato pertanto che, dati i criteri stabiliti, dalla legge il reclamo presentato dal comune di Livorno non può essere accolto;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici come dai voti nn. 2025 del 13 luglio 1929 e 3267 del 13 novembre 1929;

Visto il testo unico di legge 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e il regolamento relativo approvato con R. decreto 17 novembre 1913, n. 1514;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2183, concernente l'ordinamento dei servizi dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, e delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Respinto l'accennato reclamo sono approvati e resi esecutori i suddetti elenchi 15 gennaio 1928 delle Provincie e dei Comuni interessati alla costruzione del canale navigabile Pisa-Livorno ed è fissata l'aliquota del rispettivo interesse nella misura indicata nel menzionato prospetto di riparto 15 gennaio 1928.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1930 - Anno IX
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 365.

(1057)

LINEA NAVIGABILE LIVORNO - PISA - PONTEDERA - FIRENZE

Tratto PISA-LIVORNO (Canale dei Navicelli)

ACCERTAMENTO delle Provincie e Comuni interessati nel tratto Pisa-Livorno della linea navigabile Livorno-Pisa-Pontedera-Firenze e determinazione dell'aliquota del rispettivo interesse a norma delle disposizioni contenute nel testo unico 11 luglio 1913, n. 959, e relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514.

ELENCO

delle Provincie interessate con le rispettive aliquote d'interessenza

Pisa, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI.

Numero d'ordine	Comuni o porzioni di Comuni interessati nella linea	Traffico totale che userà della linea	Percorrenza media del traffico	Traffico che userà della linea		Contributo			
				Espresso in tonnellate Kilometri	Ridotto in decimillesime parti	Percentuale rispetto all'importo previsto per la sistemazione del canale Navicelli	Totale ai sensi dello articolo 8 della legge	Suddiviso in cinque annualità	Calcolato in 30 annualità al tasso del 4.50 %
		Tonn.	Km.	Tonn.-Km.			Lire	Lire	Lire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 9 = σ × 0.0614
1	Pisa.	325.774	22.012	7.170.864	5.330,63	4,26 %	151.389,89	30.277,98	9.295,34
2	Livorno	447.299	14.038	6.281.314	4.669,37	3,74 %	132.610,11	26.522,02	8.142,26
		773.073		13.452.178	10.000,00	8,00 %	284.000,00	56.800,00	17.437,60

Nella colonna 3 sono riportate le quantità del *sub* allegato 9 alla relazione e cioè le somme delle singole quantità riguardanti i vari Comuni di ogni Provincia.

Nella colonna 4 si è segnata la distanza media di trasporto ricavata dividendo il numero corrispondente al traffico espresso in tonnellate-chilometri per il quantitativo reale del traffico espresso in tonnellate.

Nella colonna 5 è riportato il traffico complessivo ricavato dall'alligato 4 riguardante il traffico dei diversi Comuni di ogni Provincia.

La riduzione in decimillesime parti si è fatta in base al seguente rapporto $\frac{\text{traffico totale}}{10.000} = \frac{\text{traffico parziale}}{x}$ Così per Pisa

$x = \frac{7.170.864 \times 10.000}{13.452.178} = 533.063.$

Nella colonna 7 si è riportato il contributo percentuale riferito all'importo previsto per la sistemazione del Canale dei Navicell (Pisa-Livorno) in L. 3.550.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

LINEA NAVIGABILE LIVORNO - PISA - PONTEDERA - FIRENZE

Tratto PISA-LIVORNO (Canale dei Navicelli)

ACCERTAMENTO delle Provincie e Comuni interessati nel tratto Pisa-Livorno della linea navigabile Livorno-Pisa-Pontedera-Firenze e determinazione dell'aliquota del rispettivo interesse a norma delle disposizioni contenute nel testo unico 11 luglio 1913, n. 959, e relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514.

ELENCO

dei Comuni interessati con le rispettive aliquote d'interessenza

Pisa, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI.

Numero d'ordine	Comuni o porzioni di Comuni interessati nella linea	Traffico totale che userà della linea	Percorrenza media del traffico	Traffico che userà della linea: Espresso in tonnellate Kilometri	Traffico che userà della linea: Ridotto in decimillesime parti	Contributo: Percentuale rispetto all'importo previsto per la sistemazione del canale Navicelli	Contributo: Totale ai sensi dello articolo 8 della legge	Contributo: Suddiviso in cinque annualità	Contributo: Calcolato in 30 annualità al tasso del 4.50 %
		Tonn.	Km.	Tonn.-Km.			Lire	Lire	Lire
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. — Provincia di Pisa								
1	Pisa.	239.483	20.162	4.828.460	3.589,34	11.486	407.749,02	81.549,80	25.035,79
2	Cascina (1)	6.816	28.146	191.848	143,35	0.458	16.285,70	3.257,14	999,94
3	Vicopisano.	42.860	26.235	1.124.443	835,88	2.675	94.955,97	18.991,19	5.830,30
4	Calcinaia	7.329	28.122	206.105	153,21	0.490	17.405,79	3.481,16	1.068,72
5	Pontedera (1)	29.286	28.000	820.008	608,87	1.950	69.165,36	13.833,08	4.246,75
	II. — Provincia di Livorno								
6	Livorno	447.299	14.042	6.281.314	4.669,35	14.941	530.438,16	106.087,63	32.568,90
		773.073		13.452.178	10.000,00	32.000	1.136.000,00	227.200,00	69.750,40

La percorrenza media del traffico si è ricavata dai dati diretti riportati nei prospetti *sub.* allegati *e*) ed *f*) alla relazione facendo la somma delle singole quantità rappresentanti il traffico in tonn.-km. nei diversi scali dello stesso Comune e dividendo pel quantitativo annuale del movimento relativo; così per esempio per Pisa: $\frac{(8170 \times 20) \times 4028260 + 62400 + 34200 + 232400}{239483} =$ Km. 20.162

(1) Per Cascina e Pontedera il traffico in tonnellate-chilometri si è ricavato tenuto conto dei dati segnati nel *sub.* allegato *e*, *e'*, e del movimento tranviario e ferroviario registrato nel *sub.* allegato *g*. Così per Pontedera si è moltiplicato il movimento ferroviario 3902 per Km. 28 che è la distanza idroviaria pei canali Emissario e Navicelli.

La riduzione in decimillesime parti si è fatta in base al seguente rapporto: $\frac{\text{traffico totale}}{10.000} = \frac{\text{traffico parziale}}{x}$ Così per Pisa $= \frac{4.828.460 \times 10.000}{134.52.178} = 4.235.34$.

Le annualità della colonna 10 si sono calcolate con la nota formola $a = \frac{c\,r\,(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI. — *Il Ministro per i lavori pubblici:* DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, modificato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 37;

Visto l'art. 13 dello statuto-tipo delle Federazioni nazionali dipendenti dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 80;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. dott. Vincenzo Giambertoni a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del sig. dott. Vincenzo Giambertoni a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli impiegati di aziende agricole e forestali.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX
Registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 379. — BETTANI.

(1099)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1931.

Nomina di un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la Commissione amministratrice dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia, nell'aprile 1923, ha rassegnato le dimissioni e da allora in poi non è stata ricostituita;

Considerato che le condizioni attuali rendono opportuno di affidare la gestione temporanea dell'Azienda predetta ad un commissario straordinario e di fissare il termine di un anno per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;

Veduti il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nonchè il R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674;

Decreta:

Il sig. conte cav. uff. Gian Daniele Elti di Rodeano è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Azienda comunale per la navigazione interna di Venezia.

Alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Azienda predetta dovrà procedersi entro il termine di un anno.

Il prefetto di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1931.

Conferimento alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, delle attribuzioni e dei poteri proprî delle Corporazioni contemplati nell'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 20 marzo 1930, n. 206, e il R. decreto 12 maggio 1930, n. 708;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni nel suo Comitato corporativo centrale;

Decreta:

Le attribuzioni e i poteri proprî delle Corporazioni contemplati dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sono, a norma dell'art. 13 della legge 20 marzo 1930, n. 206, conferiti alle Sezioni e Sottosezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni, in confronto dei corrispondenti rami di produzione o di categorie di imprese che vi appartengono.

Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, di cui all'art. 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, continuano ad essere esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni, per mezzo del Segretariato generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 27 gennaio 1931 - Anno IX.

MUSSOLINI — BOTTAI.

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1930.

Autorizzazione al Banco Abruzzese di Teramo ad assorbire la Banca di credito di Mosciano S. Angelo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda con la quale la Società anonima « Banco Abruzzese », con sede in Teramo, chiede l'autorizzazione a procedere all'assorbimento mediante incorporazione della Banca di credito di Mosciano S. Angelo;

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banco Abruzzese », con sede in Teramo, è autorizzata ad assorbire, mediante incorporazione, la Banca di credito di Mosciano S. Angelo, con sede in Mosciano S. Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Acerbo.

(1107)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1931.
Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto;

Visti l'art. 3 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Grosseto;
b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di terzo elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;
c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;
d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Nello stesso termine l'Amministrazione provinciale di Grosseto potrà presentare le sue osservazioni;
e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Di Crollalanza.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

NB. — Nella colonna (2) l'indicazione *flume, torrente, botro, vallone*, ecc. non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fosso del Bagnolo	Salica	Grosseto	Dallo sbocco fino alla sua origine alle sorgenti Bagnolo, queste comprese.
2	Fosso Fogna	Ombrone	Campagnatico, Civitella Paganico	Tutto il suo corso. È già iscritto per una parte al n. 127 dell'elenco delle acque pubbliche approvato con R. D. 13 aprile 1902.
3	Sorgenti della Troia	Fogna	Id.	Tutto il suo corso.
4	Fosso Arbure	Mugnano o Bugnano	Seggiano e Casteldelpiano	Dallo sbocco fino alla sua origine alle sorgenti Arbure e Flamini, queste comprese.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
5	Sorgente Indovina	Mugnano o Bugnano	Seggiano e Casteldelpiano	Tutto il suo corso.
6	Sorgente Burlana	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Reto	Reto	Sorano	Id.
8	Sorgente Bullico o Vullico	Rio Maggiore	Pitigliano	Id.
9	Fosso Ficoncelle	Fiume	Castellazzara	Dallo sbocco alla sua origine alla sorgente Ficoncelle questa compresa. È già iscritto per una parte al n. 323 dell'elenco delle acque pubbliche approvato con R. D. 13 aprile 1902.
10	Fosso Concianese	Ficoncelle	Id.	Dallo sbocco fino alla sua origine alla sorgente Concianese, questa compresa.

Roma, addì 31 gennaio 1931 - Anno IX.

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*:
DI CROLLALANZA.

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1931.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pola ad assorbire la Banca popolare Capodistriana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Considerata l'opportunità di provvedere alla fusione della Banca popolare Capodistriana con la Cassa di risparmio di Pola;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pola è autorizzata ad assorbire la Banca popolare Capodistriana ed a sostituirsi alla medesima nella piazza anzidetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(1112)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 630 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Carlo, figlio del fu Giovanni e della fu Machnich Antonia, nato a Pobeghi di Capodistria il 3 luglio 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecarz Maria di Giuseppe e fu Giacomin Anna, nata a Pobeghi il 29 luglio 1881 ed ai figli, nati a Pobeghi: Carla, il 8 marzo 1903; Valburga, il 20 marzo 1913; Evald-Carlo, il 13 dicembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(346)

N. 636 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giovanni, figlio del fu Valentino e della fu Maria Ursich, nato a Pobeghi di Capodistria il 2 marzo 1857, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(347)

N. 628 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Salvatore, figlio di Giovanni e di Giovanna Giacomin, nato a Pobeghi di Capodistria il 3 marzo 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tedesco Valeria di Nazario e di Maria Ursich, nata a Capodistria il 24 settembre 1897 ed alle figlie, nate a Capodistria: Ludmila, il 15 gennaio 1925; Giordana, il 20 ottobre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(348)

N. 623 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bertoch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertoch Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della Anna Bertoch, nato a Pobeghi di Capodistria il 19 marzo 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bertocchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cociancich Orsola di Pietro e fu Cociancich Maria, nata a Pobeghi il 18 aprile 1887 ed alla madre Anna, nata a Pobeghi il 14 febbraio 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(349)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni in data 16 febbraio 1931-IX, ha rimesso alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 75, che approva la convenzione aggiuntiva per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia.

(1110)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a 42 posti di vice ragioniere nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che ha approvato i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Ritenuto che nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), è stata raggiunta la percentuale di invalidi di guerra prevista dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, num. 1312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 42 posti di vice ragioniere nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso soltanto:

1° gli impiegati che dalla data del 18 dicembre 1930 appartengano a ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

2° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le funzioni proprie del ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza della condizione del limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del diploma di ragioniere conseguito presso un Istituto tecnico del Regno, ovvero del diploma di perito commerciale e ragioniere conseguito presso un Istituto commerciale.

Possono, del pari, essere ammessi al concorso i candidati, i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali o di ragioneria, conseguita entro il termine predetto, presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte e firmate dai candidati su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate, non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alle Intendenze di finanza che, riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno, man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Gli impiegati di altre Amministrazioni potranno far pervenire le domande stesse entro il termine suddetto, direttamente alla Ragioneria generale dello Stato.

A corredo della domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita su carta da bollo da L. 7, attestante che il candidato alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 anni;

2° diploma originale o copia autentica di uno dei diplomi o delle lauree indicate nel precedente articolo.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti agli indicati, rilasciati dalle scuole del cessato regime austriaco;

3° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato, pure su carta da bollo da L. 3, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, o la sua abituale residenza almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato penale generale negativo su carta da bollo da L. 10, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

6° un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 3 da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

9° fotografia del concorrente, con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 7 ed 8, nonchè copia dello stato di servizio civile, rilasciato dai competenti capi ufficio.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 3, 4 e 6, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad

altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 6, o insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 23, 25 e 26 maggio 1931. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 28 (comma 3°) del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminatrice dovrà, all'inizio dei propri lavori, ottemperare al disposto dell'art. 14 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e coll'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati od invalidi di guerra e che i candidati i quali abbiano preso parte a fatti d'arme nelle Colonie italiane o nelle località indicate nell'art. 15 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, sono equiparati agli ex combattenti.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

Art. 9.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri nelle intendenze di finanza, fatta eccezione per quelli che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, od all'art. 2 (ultimo comma) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno invece nominati volontari.

Tanto i vice ragionieri che i volontari, dovranno assumere servizio, entro il termine che sarà stabilito nelle sedi che verranno loro assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari, senza obbligo di diffida.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte I. — Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.

Parte II. — Principî di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte III. — Computisteria. Ragioneria delle Aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Prova orale.

I. — Le materie delle prove scritte.

II. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.

III. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.

(1117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 37.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 febbraio 1931 - Anno I.

Francia	74.88	Oro	368.61
Svizzera	368.69	Belgrado	33.65
Londra	92.814	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.675	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	191.25	Norvegia	5.107
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.115
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.107
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	71.70
Peso Argentino Oro	13.705	Rendita 3.50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	6.037	Rendita 3 % lordo	42.325
New York	19.104	Consolidato 5 %	81.30
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	79.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 84.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data: 2 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bellomo Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 420, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1930.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 gennaio 1931 - Anno IX.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(223)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
3.50 % Miste	3451 3452	140 — 140 —	*De Marco* Rosario fu Luigi, dom. in Tramutola (Potenza).	*De Marca* Rosario fu Luigi, dom. come contro
3.50 % »	202632 417942	280 — 70 —	Orefice *Giuseppe* fu Emanuele, dom. in Bologna, vincolate.	Orefice *Sansone-Samuele-Giuseppe* fu Emanuele, dom. in Bologna, vincolate.
Cons. 5 %	133619	50 —	*Marazziti* Vincenzina fu Antonio, minore sotto la tutela di *Marazziti Giuseppe* fu Antonio, dom. in Lecce.	*Maraziti* Vincenza o Vincenzina fu Antonio, minore sotto la tutela di *Maraziti* Giuseppe fu Antonio, dom. in Lecce.
»	32773	75 —	Cifarelli Tommaso fu *Augusto*, dom. in New York	Cifarelli Tommaso fu *Angelo-Raffaele*, dom. in New York.
3.50 % » » » » » » »	409 4029 232890 263225 275003 275070 275358 353108	35 — 248,50 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 70 —	Luchini *Pietro* fu Carlo, dom. in Torino.	Luchini *Giovanni-Pietro* fu Carlo, dom. in Torino.
Cons. 5 %	270784	1.430 —	Fusa *Anna-Maria* fu Anacleto, minore sotto la p. p. della madre Boato Angelina fu Santo ved. Fusa, dom. in Venezia.	Fusa *Maria* fu Anacleto, minore ecc. come contro.
»	33922	400 —	*Maggiorin* Emma di Giovanni Battista nubile, dom. in Ponte di Brenta (Padova).	*Meggiorin* Emma di Giovanni Battista, nubile, dom. come contro.
» Prest. Naz. 4.50 %	6580 Littorio 1390	645 — 630 —	Andreani *Luigi* fu Pasquale, dom. in Roma.	Andreani *Cesare-Luigi-Francesco* fu Pasquale, dom. in Roma.
3.50 % »	324366 324367	147 — 147 —	Rovera *Carolina* fu Lorenzo, moglie di Ruà Bernardo, dom. in Lanfront (Cuneo) ipotecate.	Rovera *Maria-Carolina* fu Lorenzo, moglie ecc. come contro, ipotecate.
»	246684	17,50	Bozzetti Elisa e *Carmelina* fu Ferdinando, minori sotto la p. p. della madre Moschini Marianna, dom. in Bettola frazione del Comune di Mergozzo (Novara).	Bozzetti Elisa e *Giuseppina* fu Ferdinando, minori ecc. come contro.
»	662208	605,50	Dello Iacono *Alfonsina* fu Federico, moglie di Rotondi *Francesco*, dom. in Avellino, vincolata	Dello Iacono *Alfonsa* fu Federico, moglie di Rotondi *Leopoldo-Francesco*, dom. in Avellino, vincolata.
»	564232	350 —	Gaggino *Rosa* di Giovanni Battista, nubile dom. in Alassio (Genova), vincolata.	Gaggino *Maria-Emilia-Rosa* di Giovanni-Battista, nubile, dom. in Alassio (Genova), vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il direttore generale CIARROCCA

(139)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.